



COMUNE DI OLEGGIO

Provincia di Novara

**REGOLAMENTO D'USO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 31 luglio 2006

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale o comunque gestiti dal Comune, meglio identificati al successivo art. 2, ed è rivolto ai fruitori degli stessi. I gestori degli impianti sportivi convenzionati con l'Amministrazione comunale sono tenuti ad applicarlo e a farlo rispettare.

Gli impianti di cui sopra sono destinati ad uso pubblico per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti, volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport. L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Art. 2 – Classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale si riassumono in:

- Palestre comprese in plessi scolastici
- Palazzetto dello sport
- Campi sportivi (calcio, calcetto, tennis, atletica)
- Campi sportivi di quartiere
- Impianto natatorio (piscina scoperta Badò)

Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi di proprietà comunale di seguito elencati:

- a) Palazzetto dello Sport piazzale Atleti D'Italia, composto da campo da gioco, palestra agonistica suddivisa su due livelli, tribune, spogliatoi, infermeria, docce e servizi;
- b) Palestra Istituto Comprensivo Verjus, Via Castelnovate composta da palestra coperta, spogliatoi, docce, servizi, tribune, facente parte dell'edificio scolastico delle scuole medie;
- c) Palestra Scuola Elementare di Via Gramsci composta da palestra coperta, spogliatoi, docce, servizi, facente parte dell'edificio scolastico delle scuole elementari;
- d) Campo da calcio di Via Castelnovate, campo erboso senza recinzione;

Gli impianti di proprietà comunale in convenzione ad associazioni/società sportive, assoggettati al presente regolamento per la parte funzionale inerente alla struttura (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18) sono :

- e) Pista di atletica in via Vecchia Circonvallazione composta da : pista m. 200, spogliatoi, pedana per salti, pedana per lanci; strutture accessorie e impianto d'illuminazione – Impianto convenzionato alla data di adozione del presente regolamento con l'associazione sportiva dilettantistica Gruppo Atletico Oleggesi Libertas (GAO);
- f) Campi da Tennis via Ina Case n. 10, impianto composto da n. 2 campi da tennis scoperti, servizi annessi, struttura in legno (spogliatoio, servizi, sala riunioni), campo da tennis coperto

- a struttura toroidale - Impianto convenzionato alla data di adozione del regolamento con la società T.C.O. - Tennis Club Oleggio;
- g) Piastra polivalente (calcetto) - Impianto convenzionato alla data di adozione del regolamento con la società T.C.O. - Tennis Club Oleggio;
- h) Campo da calcio via Campo Sportivo n.9 – Impianto convenzionato alla data di adozione del regolamento con l’associazione sportiva dilettantistica O.S.O. (Oleggio Sportiva Oleggio);
- i) Seminterrato palestra di via Castelnovate – Impianto convenzionato alla data di adozione del regolamento con l’associazione sportiva dilettantistica Sporting Club Oleggio;
- Per l’impianto natatorio (piscina Badò), di proprietà comunale e, alla data di adozione del presente regolamento, affidato in servizio di gestione a terzi, è prevista la concessione in gestione del servizio con la realizzazione di nuovo impianto coperto in ampliamento, per cui l’impianto è da ritenersi escluso dal presente regolamento ed assoggettato all’apposito capitolato d’oneri.
- Sono altresì esclusi dall’applicazione del regolamento gli impianti sportivi non di proprietà comunale, per i quali sussiste una convenzione d’uso stipulata dal Comune, ovvero:
- Campo sportivo di via Canapi, Parrocchia S.Giovanni, frazione S. Giovanni;
 - Campo sportivo via Vecchia Circonvallazione, Parrocchia S. Pietro e Paolo;
 - Campi da tennis e calcetto, Parrocchia S.Anna e S. Lorenzo, frazione Fornaci;
 - Impianto sportivo via Strera, Parrocchia Loreto.

Art. 3 – Finalità

Le strutture sportive inserite in edifici scolastici e gli impianti comunali sono al servizio di tutti i cittadini al fine di favorire lo sviluppo psicomotorio, la pratica dello sport sia agonistico sia amatoriale, i momenti ricreativi e aggregativi in genere.

Lo sport è considerato come diritto dei cittadini ed opportunità di crescita sociale, indipendentemente dal risultato tecnico, che pure rappresenta uno dei legittimi e positivi fini della pratica sportiva.

Gli impianti sportivi, le attrezzature tecnico-sportive e i servizi inseriti in edifici scolastici, potranno essere concessi solo in orari compatibili con le esigenze di funzionamento delle scuole e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

In ogni caso le fasce pomeridiane dovranno essere destinate in via prioritaria alle attività rivolte ai minori, per attività di promozione e avviamento allo sport.

Art. 4 - Soggetti cui è consentito l’uso degli impianti

Gli impianti possono essere concessi ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni Sportive locali affiliate al CONI – Federazioni sportive nazionali
- b) Enti di promozione sportiva ed associazioni sportive affiliate alle relative Federazioni
- c) Enti, gruppi ricreativi e culturali locali regolarmente costituiti
- d) Gruppi aziendali e privati cittadini, in via residuale, limitatamente alle disponibilità degli spazi.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla fascia della popolazione anziana ed agli utenti diversamente abili.

Art. 5 – Modalità delle richieste

I soggetti di cui all' art.4 che chiedono l'uso degli impianti sportivi comunali per svolgere attività continuativa nel corso dell'anno, sia agonistica sia amatoriale, dovranno fare richiesta redatta su appositi moduli in dotazione all'Ufficio Sport, specificando il genere di attività sportiva, il calendario di massima dei tempi richiesti per gli allenamenti e per lo svolgimento di gare.

Al fine di predisporre il programma annuale delle assegnazioni degli spazi degli impianti sportivi, le richieste devono essere presentate all'Ufficio Sport del Comune entro il 31 luglio di ogni anno. Le richieste presentate oltre il termine di scadenza non saranno inserite nel programma annuale, ma potranno essere prese in considerazione in ordine di presentazione limitatamente alle disponibilità residue degli spazi.

Le domande relative a manifestazioni con cadenza ripetitiva annuale devono pervenire entro il 31 Ottobre di ogni anno, nei limiti della disponibilità e della previsione delle attività sportive.

Eventuali integrazioni o variazioni, dovranno pervenire per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno, termine entro il quale la programmazione sarà da ritenersi definitiva.

La rinuncia del richiedente dopo l'effettuazione dell'atto di assegnazione comporterà comunque il pagamento delle tariffe secondo il tariffario vigente, fino alla data di comunicazione della rinuncia.

Le domande relative a singole manifestazioni e/o ad iniziative di carattere saltuario e occasionalmente dovranno essere presentate almeno 45 giorni prima delle loro effettuazione.

Art. 6 – Criteri di assegnazione

Il quadro delle assegnazioni dovrà essere redatto tenendo conto prioritariamente delle Associazioni/Società sportive con sede ad Oleggio sulla base delle seguenti tipologie di attività:

- 1) Attività di promozione sportiva (avviamento allo sport);
- 2) Attività sportiva affiliata a Federazione nazionale;
- 3) Attività sportiva agonistica;
- 4) Attività sportiva amatoriale;
- 5) Altre attività, anche proposte da altri soggetti (es. gruppi aziendali o privati cittadini).

Gli impianti sportivi potranno essere assegnati per manifestazioni non sportive occasionali, di massima, al termine della stagione agonistica o in momenti compatibili con l'assegnazione ad Associazioni/Società sportive.

Art.7 – Rilascio delle autorizzazioni e oneri conseguenti

Divenuto definitivo il piano delle assegnazioni deliberato dalla Giunta Comunale, il responsabile di settore provvederà ad adottare l'atto di determinazione, rilasciando le relative autorizzazioni con l'ammortare del corrispettivo a carico dell'assegnatario, calcolato sulla base delle tariffe stabilite dall'apposito tariffario che potrà essere aggiornato periodicamente in base all'indice ISTAT.

L'ammontare delle tariffe è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione di adozione delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

L'uso degli impianti o palestre di cui all'art.2 viene concesso gratuitamente :

- a) Alle scuole ed ai gruppi sportivi scolastici di Oleggio;
- b) Per manifestazioni ove l'incasso, detratte le spese regolarmente documentate, venga devoluto a scopi benefici a qualunque titolo, ovvero per iniziative con alta valenza sociale;
- c) Per manifestazioni di volta in volta approvate dalla Giunta Comunale.

La concessione degli impianti per manifestazioni non sportive deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della data prevista ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale stabilito dalla Giunta Comunale in relazione all'entità ed alla durata della manifestazione.

Il concessionario che ha versato la cauzione, nel caso in cui sia impossibilitato ad effettuare la manifestazione per giustificato motivo, dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale la propria rinuncia 8 giorni prima della data fissata per la manifestazione; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

Art. 8 – Sospensione - Revoca

L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere temporaneamente le autorizzazioni e/o di modificarne i turni di assegnazione, per motivate esigenze di carattere sportivo o extra-sportivo, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni istituzionali e per ragioni di carattere contingente, in ordine a necessità tecniche e di manutenzione degli impianti, dandone per tempo avviso agli utenti.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere, previo avviso scritto, l'autorizzazione della concessione degli spazi qualora venissero riscontrate :

- Reiterate violazioni al presente regolamento;
- Inadempienze nel pagamento delle tariffe;
- Utilizzo degli spazi in modo difforme rispetto alla richiesta avanzata ed alla relativa assegnazione;
- Mancato utilizzo degli spazi assegnati senza giusta causa;
- Sub concessione dell'uso dell'impianto.

La revoca è formalmente adottata dal Responsabile del Settore, previo parere della Giunta Comunale.

Art. 9 – Obblighi dell'assegnatario e modalità d'uso degli impianti

L'impianto assegnato in uso deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti titolari delle assegnazioni.

I soggetti titolari delle assegnazioni hanno l'obbligo di:

- a) Individuare un responsabile per la firma dell'autorizzazione all'uso e in caso di:
Associazione/Società sportiva, preferibilmente un dirigente residente in Oleggio, che sarà riferimento dell'Amministrazione Comunale e responsabile dell'adempimento, di quanto previsto dal presente Regolamento e dei relativi obblighi.

- b) Provvedere nelle ore assegnate alla custodia dei locali e delle attrezzature annesse, al loro riordino ad alle pulizie relativamente agli oggetti materiali quali, bottiglie, scatole, carta e quant'altro possa arrecare danni o inconvenienti igienico-sanitari a terzi e all'impianto.
- c) Osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati per non interferire e/o intralciare l'attività di chi usufruisce dell'impianto nella fascia oraria successiva.
- d) Segnalare per iscritto all'Ufficio Sport eventuali danni e mancanze che determinano l'inagibilità o la parziale/momentanea impossibilità di utilizzo dell'impianto sportivo.
- e) Per i minori e i gruppi scolastici l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un dirigente, insegnante o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società o i gruppi di utenti.
- f) Dotarsi di apposita assicurazione in favore degli iscritti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva o dallo svolgimento di altre attività negli impianti sportivi, qualora ciò non fosse già obbligatoriamente previsto dalla propria federazione.
- g) Conformarsi agli obblighi di legge in materia di Pubblica Sicurezza, provvedendo ad adeguato servizio medico secondo la normativa vigente e, in caso di presenza di pubblico, predisponendo altresì un servizio di pronto soccorso.
- h) E' possibile per i soggetti assegnatari procurarsi autonomamente, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non siano già presenti nell'impianto, con l'obbligo di sgomberare lo spazio al termine dell'uso.
- i) Per evidenti motivi di igiene e pulizia, chiunque entri nell'impianto deve calzare apposite scarpe da ginnastica da utilizzarsi esclusivamente all'interno del campo da gioco.
Per la pista di atletica sono ammesse le scarpe chiodate fino a 5 mm.
Al termine dell'utilizzo dei campi sportivi è tassativamente vietato l'ingresso negli spogliatoi con scarpe sporche.
- j) Nessuna Società è assegnataria di specifici spogliatoi/locali, salvo autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio Sport.
- k) Le Associazioni/Società che per qualsiasi motivo non dovessero utilizzare temporaneamente le strutture negli orari programmati sono tenute a darne comunicazione all'Ufficio Sport e Tempo Libero almeno un giorno prima. Ogni variazione di orario dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio con almeno una settimana di anticipo e da questo autorizzato in forma scritta.
- l) Ogni Associazione/Società dovrà comunicare i nominativi delle persone in possesso delle chiavi d'accesso ai locali e il numero di chiavi riprodotte, che restano in loro possesso sino alla restituzione all'Ufficio Sport.
- m) Affiggere sulle apposite bacheche predisposte all'interno del palazzetto/palestre i calendari dei tornei e delle manifestazioni.
- n) Nelle ore assegnate alle scuole, durante l'uso dei locali e delle attrezzature stesse, è responsabile delle pulizie e della messa in ordine degli attrezzi dopo l'uso il personale docente e non docente delle scuole stesse.

Art. 10 – Divieti

In tutti gli impianti sportivi è assolutamente vietato :

- L'ingresso agli animali;

- Il fumo negli ambienti chiusi;
- La consumazione di cibi e bevande all'interno dell'impianto, ad eccezione delle aree eventualmente attrezzate e delle tribune per il pubblico;
- La sub-concessione a chiunque ed a qualsiasi titolo dell'uso dell'impianto, pena la revoca dell'assegnazione;
- L'ingresso e l'uso degli impianti senza autorizzazione;
- Disegnare o incidere su muri ed infissi, interni ed esterni, insudiciare, macchiare e tingere strutture ed impianti;
- Per la pista di atletica, il cui uso giornaliero è consentito dalle ore 8,00 alle ore 22,00, non è consentito l'uso per il pattinaggio a rotelle, per il gioco dell'hockey e per altri sport similari; è fatto inoltre divieto di utilizzare le superfici per il passaggio o la sosta di cicli, motocicli o altri mezzi simili;
- Per le palestre e il palazzetto dello sport, il gioco a calcetto, se non con idoneo pallone di spugna o pallone a controllo rimbalzato omologato per tale uso.

Art. 11 – Uso di attrezzature

In caso di manifestazioni sportive ed extra sportive che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto l'Ente o l'Associazione sportiva richiedente, dovrà a propria cura sostenere le spese di fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nello stretto tempo necessario e sotto il controllo del responsabile o di un suo delegato che ha firmato la richiesta di concessione dell'impianto onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti ad al fine di rendere disponibile l'impianto per le altre attività. L'eventuale uso di attrezzature di proprietà comunale dovrà essere preventivamente autorizzato, se non già compreso nella concessione d'uso delle strutture.

Art. 12 – Responsabilità – Obblighi degli assegnatari

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori, si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto stesso.

L'Assegnatario dell'impianto sportivo comunale dovrà stipulare apposita polizza assicurativa derivante dall'esercizio degli impianti e dall'uso delle attrezzature connesse.

La responsabilità diretta degli assegnatari per danni agli impianti ad alle attrezzature connesse, se comprovata, determinerà l'obbligo del risarcimento, ai sensi del codice civile; nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità del danno, l'obbligo del risarcimento sarà ritenuto solidamente a carico dei concessionari o degli altri utenti che hanno utilizzato l'impianto nel periodo in cui si è verificato il danno.

Ogni Società/Associazione sportiva è responsabile della presenza di estranei all'interno delle strutture durante il loro utilizzo, rispondendo per ogni eventuale inconveniente e comportamento scorretto.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile in alcun modo degli indumenti, degli oggetti personali e dei valori depositati negli spogliatoi, anche se custoditi in appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalla società/associazioni sportive.

Art. 13 – Obblighi dell'Amministrazione Comunale

Spetta all'Amministrazione Comunale:

- Fornire gli impianti e le attrezzature adeguate all'uso per il quale vengono destinate, che saranno dall'assegnatario restituite alla scadenza della convenzione o autorizzazione nello stesso stato di consegna, salvo logorio per uso;
- Provvedere alla manutenzione degli impianti, al pagamento delle spese di energia elettrica, acqua, gas combustibile e riscaldamento;
- Stipulare apposita polizza assicurativa per l'incendio e per rischi di responsabilità civile derivanti dalla proprietà degli impianti sportivi;
- Stesura del piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria per garantire una programmazione di interventi tesi alla conservazione, miglioramento e potenziamento degli impianti;
- Provvedere ad individuare un referente comunale per anomalie e danni che dovessero verificarsi negli impianti sportivi.

Art. 14 – Modifiche alle strutture

E' vietato apportare alcuna modifica di qualsiasi genere o opere di miglioria alle strutture date in assegnazione senza la preventiva autorizzazione scritta.

Art. 15 – Verifiche e controlli

L'Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare in ogni momento visita agli impianti ed infrastrutture connesse per verificarne lo stato di conservazione ed il corretto utilizzo.

Art. 16 – Richiami, sospensioni e sanzioni

Il Responsabile del Servizio Sport può applicare i seguenti richiami e sospensioni:

- a) Per violazione dei punti 1 e 5 dell'atto autorizzativo e dell'art. 9 del Regolamento.
- b) Al terzo richiamo relativo ai punti indicati nel precedente punto "a": "Sospensione dall'uso della struttura assegnata, ovvero delle strutture assegnate, da un minimo di un giorno fino al massimo di una settimana (eventuali gare ufficiali previste dal calendario predisposto dalla federazione competente saranno ammesse e non computate nella sospensione)".
- c) Per tre richiami ufficiali riguardanti la stessa infrazione: " Sospensione dall'uso della struttura, ovvero delle strutture, da un minimo di una settimana al massimo di tre (eventuali gare ufficiali previste dal calendario predisposto dalla federazione competente saranno ammesse e non computate nella sospensione).

- d) Inadempienza grave non risolta dopo il sollecito: sospensione dall'uso e proposta di revoca dall'assegnazione;
- e) Danni alle struttura per dolo o colpa, comporteranno rispettivamente: sospensione dall'uso della struttura anche per partite gare di campionato con comunicazione alla federazione competente e revoca dall'Assegnazione.
- f) Alle associazioni/società o altri soggetti che, pur avendo terminato l'uso dell'impianto, non provvedano allo spegnimento delle luci, alla chiusura delle porte e dei rubinetti dell'erogazione idrica ovvero a quant'altro si addice al buon comportamento di conduzione dell'impianto, si applicheranno le tariffe di utilizzo per l'intero arco di tempo dell'inconveniente segnalato.
- g) Sanzioni amministrative: la violazione delle presenti norme comporta, ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689, e s.m.i., l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di € 50,00 a un massimo di €300,00 da versarsi alla tesoreria comunale entro 60 giorni dalla data di notifica, nei seguenti casi:
 - utilizzo delle strutture e degli impianti senza autorizzazione
 - violazione dei divieti di cui all'art. 10 del regolamentoE' comunque demandata la definizione delle sanzioni ai regolamenti interni di ogni singolo impianto, ove adottati.

Art. 17 – Norme transitorie e finali

L'Amministrazione Comunale potrà provvedere alla successiva formulazione di particolari modalità d'uso per tipologia d'impianto e di attività.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia ed alle convenzioni stipulate con i gestori degli impianti.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a norma dello Statuto Comunale, previa esecutività della deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Comunale e troverà applicazione a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore.

Le disposizioni del presente regolamento annullano e sostituiscono i regolamenti precedenti e le disposizioni incompatibili con quanto in esso contenuto.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni tutte in esse stabilite. E' facoltà del concessionario richiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente alle disposizioni del presente regolamento.